

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

SEZIONE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI AD ESPERTI
ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO: LIMITI,
CRITERI E MODALITA'


Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 22 settembre 2008

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 24 settembre al 9 ottobre 2008

Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 17 ottobre all'1 novembre 2008

Trasmesso alla Corte dei Conti con nota prot. n. 18442 del 09/10/2008

Entrato in vigore il 2 novembre 2008



Il Vice Segretario
Dott. ssa Maria Teresa Sapia

COMUNE DI BRONTE

PROVINCIA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

SEZIONE PER IL CONFERIMENTO D'INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO: LIMITI, CRITERI E MODALITA'

Approvato con deliberazione di G.M. n. 128 del 22 SET. 2008

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento d'incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito definiti per brevità "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Gli incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui ai commi precedenti, possono essere conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio Comunale.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
7. Il presente regolamento non si applica ai seguenti incarichi:
 - a) incarichi intuitu personae conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione;
 - b) incarichi professionali di progettazione, di direzione lavori e collaudo previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (approvato con D.Lgs. 163/2006);
 - d) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - e) incarichi intuitu personae conferiti ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 "esperti del Sindaco";
 - f) incarichi agli addetti stampa di cui alla L. 150/2000 e s.m. e circolari;

- g) rapporti oggetto di stabilizzazione ex commi 92 e 95 della Legge 244/2007, nelle more delle stabilizzazioni;
- h) uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco;
- i) incarichi dirigenziali;
- l) collaborazioni meramente occasionali che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese quali ad es. docenze, traduzioni, partecipazioni a convegni e seminari;
- m) prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;

Gli incarichi di cui ai precedenti punti potranno essere inseriti nel registro degli incarichi di cui all'Art. 8 del presente regolamento.

Art. 2

Competenze al ricorso agli incarichi esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi esterni disciplinati dal presente regolamento è dei dirigenti comunali o dei titolari di P.O. competenti, i quali possono ricorrervi solo:

- a) nell'ambito di un programma approvato dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- b) entro il limite massimo della spesa annua fissata nel bilancio preventivo.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

3. Nella determinazione dirigenziale d'incarico sarà apposta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 3

Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno dandone atto nel provvedimento di incarico;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico;
- e) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
- f) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 4

Procedure per la selezione degli esperti mediante comparazione

4.1 Avviso di selezione

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedura di selezione, con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il dirigente o il titolare di P.O. competente predispose come primo atto, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività determinato dall'ente e consultabile in allegato all'avviso o presso gli uffici comunali;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei sopradetti titoli, requisiti professionali, esperienze ed i relativi punteggi, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
- e) il giorno del colloquio eventuale, le materie e le modalità del colloquio;
- f) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- g) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- h) il compenso complessivo lordo previsto per l'incaricato; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo;
- i) dichiarazione attestante per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
 - essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto previsto nel precedente art. 3, lett. c).

4.2 Selezione

1. Per la valutazione dei curricula, il dirigente o il titolare di P.O. competente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta da funzionari comunali nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

2. All'eventuale colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati assegnati mediante la valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze, nel numero massimo del doppio degli incarichi da conferire; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

3. All'esito della valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata del dirigente o dal titolare di P.O. competente. Nel caso sia stata nominata la commissione tecnica interna, il dirigente o titolare di P.O. competente ne approverà il verbale contenente la graduatoria.

4. Il Dirigente approva la graduatoria ed emana un determinazione d'incarico. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa avente il contenuto di seguito specificato.

4.3 Disciplinare di incarico

1. Il dirigente o il titolare di P.O. competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura dell'incarico di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- e) l'oggetto della prestazione professionale;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- l) il foro competente in caso di controversie.

3. Il compenso dell'incaricato è correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 5

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In nessun caso, il dirigente o il titolare di P.O. competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione.

2. Per gli incarichi previsti nell'art. 1, comma 7 del presente regolamento, l'atto d'incarico sarà un provvedimento del Sindaco, o, nei casi previsti, della Giunta Municipale.

Art. 6

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente o il titolare di P.O. competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente o il titolare di P.O. competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, senza ulteriore spese, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Verificato il buon esito il dirigente o il titolare di P.O. competente dispone la liquidazione del

compenso, anche tramite l'apposizione del visto sul documento fiscale (fattura, etc.) e senza ulteriore atto.

5. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione, che, in ogni caso, non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco.

Art. 7

Pubblicizzazione degli incarichi

1. Il dirigente o il titolare di P.O. competente rende noto l'incarico conferito mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale del relativo provvedimento, completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per l'incarico costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente competente.

3. I contratti relativi agli incarichi conferiti a norma del presente regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'ente.

4. Sono ricompresi nell'ambito della previsione di cui al presente articolo tutti gli incarichi a soggetti esterni, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 7, del presente regolamento.

Art. 8

Registro degli incarichi

1. Anche ai fini di cui al precedente art. 7, è istituito il registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione, ai sensi del presente regolamento, inclusi gli incarichi di cui all'art. 1, comma 7.

2. Nel registro sono riportati tutti gli elementi di cui al precedente art. 7.

3. Il registro è tenuto dall'Ufficio di Segreteria che ne cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento cronologico.



IL MESSO NOTIFICATORE

Albo Pretorio del Comune di Bronte, n. 01 NOV. 2008
al 17 OTT. 2008

che il presente atto è stato pubblicato ed affisso all'

CERTIFICA

Il Messo Notificatore
(Prev. di CATANIA)

COMUNE DI BRONTE



IL MESSO NOTIFICATORE

Albo Pretorio del Comune di Bronte, n. 09 OTT. 2008
al 24 SET. 2008

che il presente atto è stato pubblicato ed affisso all'

CERTIFICA

Il Messo Notificatore
(Prev. di CATANIA)

COMUNE DI BRONTE